RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione si rende, ora, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata i vigore del decreto legislativo n 50 del 201, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice.

Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC,

delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono pervenute 502 proposte normative da parte degli stakeholders consultati delle quali è stato accolto il 14,5%, 94 proposte normative da parte della Cabina di regia, delle quali è stato accolto il 27,2%. Sono state inoltre esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inviato i propri contributi, si tratta di 110 proposte delle quali è stato accolto l'8% in quanto, sostanzialmente, si riferivano a proposte già presentate da altri soggetti.

Per quanto riguarda l'iter, il provvedimento viene all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, all'esito delle consultazioni effettuate dal DAGL e dell' esame da parte della citata Cabina di regia. Successivamente all'approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica al comma 8, dell'articolo 1, del codice, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione", sostituendo il riferimento al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio con quello dell'articolo 3, comma 1, lettera tttt), in cui il predetto regolamento è già richiamato.

L'articolo 2 dispone la correzione di un refuso presente all'articolo 2, comma 2 del codice riguardante le competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3, del codice introducendo alcune definizioni. In particolare:

- alla lettera a) si inseriscono le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa si intenda per "lavori di categoria prevalente" e per "lavori di categoria scorporabile", richiamati dall'articolo 48 "*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*", dall'articolo 89, comma 11, "*Avvalimento*" e dall'articolo 105 "*Subappalto*". Ciò in considerazione dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici regole certe e univoche per l'omogenea applicazione delle disposizioni del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori.

Tali definizioni erano previste all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e all'articolo 13 della legge n. 109 del 1994. In tal modo si chiarisce se la prevalenza di una categoria sia da individuare sulla base di un criterio quantitativo o su un criterio di apprezzamento funzionale e come debbano essere individuate le categorie scorporabili diverse dalle categorie super specialistiche;

- alla lettera b) si interviene sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si rende la norma coerente con il disposto dell'articolo 59, comma 1, ultimo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso all'affidamento della progettazione congiunta all'esecuzione;
- alla lettera c) si riscrive la lettera aaaaa) che definisce le "categorie di opere specializzate" come le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
- alla lettera d) si introducono le lettere ggggg-*bis*, ggggg-*ter*, ggggg-*quater*, ggggg-*quinquies*, ggggg-*sexies*, ggggg-*septies*, ggggg-*octies* e ggggg-*nonies*. In particolare:

a) la lettera ggggg-*bis*, per esigenze di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 213, comma 8, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, introduce la definizione di "principio di univocità dell'invio", quale criterio secondo cui ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati. Il combinato disposto delle predette modifiche ha lo scopo di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi in capo agli enti in genere sottoposti alla c.d. molestia statistica, ovvero alla richiesta non coordinata di dati da parte di varie amministrazioni;

b) la lettera ggggg-*ter* chiarisce cosa si intenda per "unità progettuale" ora definita come il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto ";

c) la lettera ggggg-*quater* fornisce la definizione di "documento di fattibilità delle alternative progettuali" definita come il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell'articolo 23, comma 3;

d) la lettera ggggg-*quinquies* definisce il "programma biennale degli acquisti di beni e servizi", come il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio;

e) la lettera ggggg-*sexies* definisce il "programma triennale dei lavori pubblici", come documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio;

f) la lettera ggggg-*septies* definisce l'"elenco annuale dei lavori", come l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

g) la lettera ggggg-*octies* definisce l'"elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi", come l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

L'articolo 4 modifica l'articolo 5, comma 1, del codice relativo ai principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico al fine di specificare meglio le condizioni che consentono ad una concessione o un appalto pubblico di non rientrare nell'ambito di applicazione del medesimo codice. Con tale modifica, infatti, si precisa, nella condizione contenuta alla lettera c), che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di partecipazione di capitali privati che non comportino un controllo o potere di veto.

L'articolo 5 apporta una modifica al comma 1, dell'articolo 14, del codice, rubricato "Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo", al fine di estendere la non applicazione delle disposizioni del codice, non solo agli appalti ma anche alle concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 (appalti speciali), o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo.

L'articolo 6 modifica l'articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi al fine di correggere un refuso presente al comma 1, lettera d), punto 2).

L'articolo 7 modifica l'articolo 18 del codice, in materia di esclusioni specifiche per contratti di concessioni. In particolare, al comma 1, lettera b), si inserisce il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.

L'articolo 8 modifica l'articolo 21 del codice concernente il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, in accoglimento di una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico:

a) la lettera a) modifica la rubrica dell'articolo, al fine di specificarne più compiutamente il contenuto;

b) la lettera b) introduce una modifica al comma 1, volta a stabilire che la tempistica relativa alla programmazione di lavori servizi e forniture non viene determinata dalla normativa sui contratti ma dalla specifica normativa sulla programmazione economico-finanziaria cui la stazione appaltante fa riferimento; tale modifica si rende necessaria in quanto i tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatori dipendono dalle norme che disciplinano le varie pubbliche amministrazioni e, per gli enti locali, sono spesso oggetto di rinvii. Inoltre l'adozione e l'approvazione dei programmi dei lavori, beni, servizi, effettuate in modo avulso e asimmetrico rispetto agli altri strumenti di programmazione e di bilancio, determina inutili duplicazioni e spreco di energie a scapito dell'efficienza dell'attività amministrativa;

c) la lettera c) introduce una integrazione al comma 3, del citato articolo 21, da leggere alla luce della modifica introdotta all'articolo 23, comma 5 del codice. Tale integrazione prevede che, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, la cui redazione e approvazione comporta minori oneri in quanto meno complesso di quello attualmente previsto;

d) la lettera d) prevede una modifica al comma 7 stabilendo che, per la ricezione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò, al fine di implementare l'efficienza e la tempestività della ricezione dei programmi e dei relativi aggiornamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per garantire una maggiore trasparenza della programmazione degli approvvigionamenti da parte della PP.AA;

e) la lettera e) corregge un refuso presente nel comma 8, lettera e);

l) la lettera l) inscrisce un nuovo comma dopo il comma 8, con la finalità di specificare che le disposizioni contenute nell'articolo non si applicano alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il "documento di fattibilità delle alternative progettuali", oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il "progetto di fattibilità", che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento ("opzione zero") e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi;

b) alla lettera b) si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo; inoltre, si aggiungono due periodi al medesimo comma, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio e per prevedere l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) alla lettera c), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all'articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare:

a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro esigenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

c) alla lettera c) si prevede un nuovo comma 3-bis che stabilisce che con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarendo che il "progetto di fattibilità", può essere redatto oltre che in un'unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Ciò consente, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, di poter ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola "schemi", la parola "elaborati" riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico;

e) la lettera e) inserisce il nuovo comma 5-bis che dispone che si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico;

f) la lettera f) apporta una modifica al comma 6 volta ad estendere l'ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti, l'indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico;

g) la lettera g) modifica il comma 11 aggiungendo un nuovo periodo che chiarisce che ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori in caso di affidamento allo stesso progettista esterno;

h) la lettera h) inserisce due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei materiali da costruzione è determinato sulla base dei prezziari regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta. Riguardo ai prezzari è stato chiarito che gli stessi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte ad inserire il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione tra le prestazioni espletate dai soggetti indicati al medesimo comma 1;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 3 volte a specificare che i progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale;

c) la lettera c) apporta modifiche al comma 7 per meglio coordinarlo con le disposizioni contenute nell'articolo 59 che consente per l'affidamento al contraente generale, alla finanza di progetto, l'affidamento in concessione, al partenariato pubblico privato, al contratto di disponibilità il ricorso all'istituto dell'appalto integrato;

d) la lettera d), modificando il comma 8, è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, eliminando la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;

e) la lettera e), anch'essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8- ter. In particolare il comma 8-bis dispone

che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata; il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare:

a) la lettera a) corregge un refuso contenuto nel comma 8 che prevedeva "due" fasi della verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre, in realtà si tratta di due successivi livelli di approfondimento;

b) la lettera b), a fini semplificatori, riscrive il comma 13 prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) la lettera c) riscrive il comma 15 prevedendo che, nell'ambito dell'archeologia preventiva, per le opere riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale, si possa ricorrere alla procedura semplificata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14;

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione. In particolare:

a) la lettera riscrive il comma 1 al fine di chiarire la portata della disposizioni rispetto a quella vigente specificando che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
b) alla lettera b) si modifica il comma 2 con la finalità di chiarire che nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima dell'inizio dei lavori. La regola disposta dal codice è incompleta, essa può applicarsi solo quando la progettazione non sia affidata insieme all'esecuzione; nei casi tassativi di

affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica non può avere logicamente luogo prima dell'affidamento ma deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori;

c) alla lettera c) si aggiunge un periodo al comma 8 al fine di prevedere che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

d) la lettera d) introduce un nuovo comma 8-bis che prevede che nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 27 del codice in materia di "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori". In particolare:

a) alla lettera a) si apporta una modifica di carattere formale al comma 1;

b) la lettera b) inserisce il comma 1-bis volto a prevedere che, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni. La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto; si chiarisce, comunque, che l'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Si chiarisce, comunque, che restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. Infine, si propongono, ai commi 3, 4, 5 e 6, alcune modifiche tutte volte a responsabilizzare gli enti gestori nella risoluzione delle interferenze, che sono chiamati a rendere compatibile la gestione con lo sviluppo degli interventi;

c) la lettera c) apporta modifiche al comma 3, prevedendo che in sede di conferenza di servizi gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze;

d) la lettera d) modifica il comma 4 introducendo l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e non più di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze

rilevate. Si prevede che i costi progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore siano sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del soggetto aggiudicatore;

e) la lettera e), propone, al comma 5, una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4;

f) la lettera f) modifica il comma 6, al fine di prevedere la responsabilità patrimoniale in capo all'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 15 modifica l'articolo 28 del codice che disciplina i contratti misti, in particolare:

a) la lettera a), al comma 5, apporta modifiche di carattere formale;

b) alla lettera b) si apportano modifiche, al comma 7, finalizzate a chiarire che il riferimento in esso contenuto sugli appalti di forniture, lavori e servizi riguarda i settori ordinari e che il valore stimato della parte del contratto è calcolato secondo l'articolo 35 e non 167;

c) la lettera c) sopprime, al comma 11, il riferimento ai settori speciali;

d) la lettera d) oltre a sopprimere, al comma 12, il riferimento ai settori speciali inserisce alla lettera c), del medesimo comma, che riguarda gli appalti le cui attività sono disciplinate dalle disposizioni relative all'aggiudicazione sia dei settori ordinari che di quelli speciali, l'espresso richiamo ai settori speciali;

e) la lettera e) introduce il comma 12-bis che prevede che nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35;

f) la lettera f) abroga il comma 13, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrano alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all'articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1. Al primo periodo, chiarisce che anche gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. Si precisa, inoltre, al secondo periodo, che l'eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni è effettuato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Inoltre, si chiarisce meglio, che le ammissioni alla procedura di affidamento avvengono all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Dopo il secondo periodo, è inserito un ulteriore periodo che dispone che entro il termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; si stabilisce anche che il termine per l'impugnativa decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili. Si provvede, in coordinamento con le modifiche apportate, a sopprimere il terzo periodo che prevede la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Viene precisato, infine, che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell'intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo del committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente;

b) la lettera b) modifica il comma 4 prevedendo che l'interscambio delle informazioni di interoperabilità tra le banche dati avvenga anche con il MEF.

L'articolo 17, apporta modifiche all'articolo 30 del codice in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare:

a) alla lettera a) si propone di integrare il comma 4, riportando più correttamente all'interno di tale articolo, che disciplina i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, la disciplina sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, prevista dal codice con riferimento all'istituto del subappalto, che deve essere ricompresa nel documento unico di regolarità contributiva e che è effettuata da enti previdenziali e assicurativi;

b) alla lettera b) si sopprime il secondo periodo del comma 5 che disciplina le ritenute in caso di inadempienza contributiva;

c) la lettera c) inserisce il comma 5-bis, al fine di meglio precisare che, in caso di inadempienza contributiva, la ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, viene operata in ogni caso;

d) alla lettera d), si inserisce un comma 7-bis, al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura, in quanto, pur essendo presenti nel codice le relative definizioni, tale disciplina non è, allo stato, prevista nel codice. Nel nuovo comma, inoltre, si precisa che, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o i diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti mentre per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Si prevede, infine, che per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare:

a) alla lettera a) sono proposte modifiche al comma 1 in relazione alla nomina del RUP. Tali modifiche sono finalizzate a specificare che l'individuazione del RUP non debba avvenire esclusivamente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, ma nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, prevedendo, comunque, la possibilità di individuare il RUP nell'atto di avvio ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Si specifica, altresì, che la sostituzione del RUP non comporta modifiche alla programmazione;

b) alla lettera b) si modifica il comma 5, con la finalità di specificare che il provvedimento ANAC consiste in Linee guida, chiarendone il contenuto e disponendo che esse debbano, altresì, determinare l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non solo con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice;

c) la lettera c) chiarisce, al comma 8, che gli incarichi ivi previsti sono affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

d) con la lettera d) si dispone, al comma 12, il richiamo, oltre al direttore dei lavori, anche al direttore dell'esecuzione.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare:

a) alla lettera a) si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 10, chiarendo che, nei casi ivi previsti, l'acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico è nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb). Le deroghe allo standstill, in caso di accordo quadro e sitema dinamico di acquisizione, non sono infatti incondizionate;

c) alla lettera c) si aggiungono due nuovi commi dopo il 14. Il comma 14-bis, introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Il comma 14-ter chiarisce che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

L'articolo 20 modifica l'articolo 34 del codice in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, prevedendo che il riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari avvenga anche ai sensi di quanto specificamente previsto all'articolo 144;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) la lettera c) riscrive il comma 3, disponendo che l'obbligo previsto nei commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione.

Le modifiche apportate sono volte a far applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto

di criteri ambientali minimi sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti.

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'obbligo di introdurre specifiche tecniche e clausole contrattuali per un valore "parziale". La formulazione che si intende modificare genera confusione e interpretazioni differenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi, ma anche nel caso di appalti di forniture, specie laddove le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza e non possono tecnicamente suddividere l'appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse.

Inoltre, per le forniture, si sottolinea una importante criticità derivante dal fatto che si genera un divario di trattamento tra destinatari di prodotti verdi (per esempio con minori emissioni anche di sostanze pericolose in fase di uso) e destinatari con prodotti privi di tali caratteristiche.

L'articolo 21 apporta alle lettere a) e b) mere modifiche di coordinamento all'articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria. La lettera c) chiarisce che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'importo stimato dell'appalto potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all'articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all'articolo 107.

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte a chiarire che il principio di rotazione è riferito agli inviti. La proposta emendativa è tesa ad allineare la norma rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 34 che riferisce l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali agli "affidamenti di qualsiasi importo";

b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 2: alla lettera b), si dispone che nella procedura negoziata devono essere consultati, per i lavori, almeno dieci operatori economici per i lavori; alla lettera c) si sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 63, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla lettera c) del comma 2. Inoltre, il riferimento al numero degli operatori viene modificato da dieci a quindici;

c) la lettera c) modifica il comma 3, prevedendo che per le procedure di affidamento delle opere a scomputo sotto soglia si applicano quelle semplificate di cui al comma 2,del medesimo articolo;

d) alla lettera d) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall'articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un Eu Pilot;

e) la lettera e) riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), in materia di fallimento o liquidazione coatta;

f) la lettera f) sopprime il primo e il secondo periodo del comma 6, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5;

g) la lettera g) introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nei mercati elettronici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere c), f) e g) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l'attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all'art. 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all'articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare la modifica di cui alla lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l'affidamento a una centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante

aggregazione non necessita di evidenza pubblica. La lettera c) modifica il comma 14. estendendo l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 37 anche agli altri soggetti aggiudicatori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), cioè i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. In particolare:

a) alla lettera a), al comma 1, si sopprime la parola "regionali", al fine di chiarire che i soggetti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali ma tutti quelli ricompresi nell'articolo 9 del decreto legge n.66 del 2014, ossia anche le città metropolitane e gli enti di area vasta. Si chiarisce, inoltre, che le amministrazioni, la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC. Ciò al fine di meglio chiarire quali siano i soggetti che sono iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto;
b) alla lettera b), punto 1), si propone una modifica al comma 4 volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio. Inoltre, mediante l'inserimento dei punti 5-bis e 5-ter si introducono ulteriori requisiti ai fini della qualificazione delle stazione appaltanti. Al punto 2), invece, si prevede un ulteriore requisito premiante, integrando la lettera b) del comma 4 dell'articolo 38, finalizzato a favorire la prevenzione della corruzione;
c) alla lettera c) è apportata un'integrazione al comma 10 finalizzata ad estendere l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo agli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

L'articolo 25 modifica l'articolo 41 del codice con riguardo alle misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza debba riguardare anche gli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38.

L'articolo 26 modifica l'articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Attualmente, l'articolo 44 del codice prevede che le predette modalità siano definite, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.

L'articolo 27 modifica l'articolo 46 del codice, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. In particolare:

a) la lettera apporta una modifica formale al comma 1, lettera a);

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 1, lettera f), al fine di chiarire che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. Si prevede, inoltre, che a tali consorzi non si applichi quanto previsto all'articolo 47 con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare;

L'articolo 28, riformulando il comma 2 dell'articolo 47 del codice, con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.

L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice, con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 al fine di estendere la disciplina in esso contenuta - relativa alla specificazione, in sede di offerta, delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati - anche alla categoria dei lavori;

b) alla lettera b), si inserisce un comma 7-bis, che introduce il divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Tale disposizione apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e si rende necessaria in considerazione del fatto che, nel vigente quadro normativo, non è del tutto pacifico se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; essa, tra l'altro, è confortata anche dagli orientamenti interpretativi in materia (cfr. parere Anac AG 49/2013);

c) alla lettera c) si chiarisce, al comma 9, che si può procedere a modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e delle associazioni in partecipazioni, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 17 al fine di stabilire che la stazione appaltante possa proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario anche nel caso in cui l'imprenditore individuale perda, in corso di esecuzione, i requisiti previsti all'articolo 80;

e) la lettera e) apporta modifiche al comma 18 al fine di operare il coordinamento con le modifiche apportate al citato comma 17;

f) alla lettera f) viene modificato il comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari. Ciò in quanto su tale punto la legislazione vigente non è chiara. Tale precisazione è in linea con l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in considerazione della funzione della norma che è quella "di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni

soggettive, sopraggiunte ai controlli e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari;

g) alla lettera g) sono inseriti i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara. Infatti, attualmente non è precisato se le modifiche soggettive nei casi di cui ai commi 17, 18 e 19 siano ammesse anche con riferimento ai consorzi, con particolare riferimento ai consorzi ordinari, ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, in quanto i concorrenti ricorrono sovente a tali forme di aggregazione per partecipare alle gare.

L'articolo 30 modifica l'articolo 50, in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, al fine di garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono - per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea – l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'articolo 31 modifica l'articolo 52 del codice con riguardo alle regole applicabili alle comunicazioni. In particolare:

a) alla lettera a) è apportata una modifica di carattere formale al comma 5, al fine di chiarire che il soggetto attivo sono le stazioni appaltanti;
b) la lettera b) modifica il comma 12 al fine di prevedere che alle concessioni si applicano i commi 5 e 7 e non solo il 5 come previsto attualmente, tale inserimento si rende necessario in quanto la regola recata dal comma 7 è dettata pure per le concessioni, dall'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/23.

L'articolo 32 modifica l'articolo 53, comma 5, lettera c), del codice, con riguardo agli appalti segretati, proponendo, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.

L'articolo 33 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 56, comma 5 del codice in materia di Aste elettroniche.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. In particolare:

a) la lettera a) abroga il comma 3. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti;

b) la lettera b) provvede ad abrogare il comma 6 riguardante la preventiva verifica da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura;

c) la lettera c) inserisce un nuovo comma 7-bis con la finalità di chiarire che resta fermo il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza.

L'articolo 35 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 per renderlo coerente con e modifiche introdotte dalla lettera b). Inoltre si estende l'esclusione del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori anche alla locazione finanziaria e alle opere di urbanizzazione a scomputo;

b) la lettera b) introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il comma 1-bis che sostanzialmente riproduce la previsione stralciata dall'attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo. Il comma 1-ter, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta

giorni dall'affidamento. Il comma 1-quater prevede che il ricorso agli affidamenti di cui ai nuovi commi 1-bis e 1-ter introdotti dalla lettera b) deve essere motivato nella determina a contrarre;

c) alla lettera c) si modifica il comma 2 prevedendo l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d) dalla possibilità di utilizzare la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle ipotesi ivi previste. I soggetti di cui si prevede l'esclusione sono quelli che non hanno la qualificazione necessaria oppure quelli per le cui offerte la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

L'articolo 36 inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 60 del codice, con riguardo alla procedura aperta al fine di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, indicato nel comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

L'articolo 37 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. In particolare:

a) la modifica contenuta nella lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C, sono tra loro alternativi;
b) la lettera b) inserisce un periodo al comma 4 finalizzato a prevedere la riduzione dei termini per le domande di partecipazione, ora prevista solo nel comma 5 per le offerte. La direttiva 2014/24, all'articolo 29, infatti prevede la possibilità di riduzione dei termini sia per le domande di partecipazione sia per le offerte..

L'articolo 38 modifica l'articolo 64, comma 3, del codice in materia di dialogo competitivo chiarendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in trenta giorni, nei settori speciali, decorre dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

L'articolo 39 modifica l'articolo 66, comma 1, del codice con riguardo alle consultazioni preliminari di mercato, apportando una correzione di carattere formale

L'articolo 40 modifica l'articolo 70, comma 3, del codice in materia di avvisi di preinformazione, prevedendo l'inserimento di un limite temporale massimo per gli avvisi di preinformazione inerenti i servizi sociali, non previsto a legislazione vigente.

L'articolo 41 modifica l'articolo 72, comma 1, del codice in materia di redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, correggendo il riferimento all'Allegato XII con quello dell'Allegato XIV.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti. In particolare:

a) alla lettera a) si inserisce la lettera a-bis) al comma 2 al fine di prevedere l'obbligo dell'amministrazione di comunicare immediatamente anche ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione. Ciò al fine di porre rimedio al mancato recepimento dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24, che determina un vuoto di tutela per i soggetti ai quali, che nelle procedure ristrette e negoziate, è rigettata la domanda di partecipazione;
b) alla lettera b) si provvede all'abrogazione del comma 3, riguardante gli avvisi ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 29 del codice;
c) alla lettera c) si apporta una modifica al comma 5, lettera b) chiarendo che le stazioni appaltanti debbano comunicare d'ufficio l'esclusione non solo agli offerenti ma anche ai candidati esclusi;
d) alla lettera d) si corregge, al comma 6, il riferimento al comma 4 con quello del comma 5.

L'articolo 43 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. In particolare:

a) alla lettera a), si modifica l'attuale rubrica dell'articolo con la seguente "Commissione giudicatrice;

b) la lettera b), modifica il comma 1, ed è volta a precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresi quelli in cui la valutazione avvenga sulla base del criterio del prezzo o del costo fisso;

c) alla lettera c), al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3, sopprimendo il riferimento del termine regionali con riguardo ai dai soggetti aggregatori e inserendo la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

d) alla lettera d), si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato (parere 2 agosto 2016 n. 1767) che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara;

e) alla lettera e) si modifica il comma 6, introducendo, tra le disposizioni da applicarsi ai commissari e ai segretari delle commissioni, anche quelle di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo, del codice penale;

f) alla lettera f), si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto;

g) la lettera g) abroga il comma 12 in quanto di medesimo contenuto del comma 12 dell'articolo 216 del codice.

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. In particolare:

a) alla lettera a) si propongono modifiche al comma 1 volte a prevedere l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. Inoltre, si chiarisce che il provvedimento dell'ANAC consiste in "linee guida";

b) alla lettera b) è introdotto il principio, contenuto in nuovo comma 1-bis., secondo cui le sedute della commissione giudicatrice sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.

L'articolo 45 prevede l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di *e-procurement*. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l'utilizzo dei mezzi elettronici andrà assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all'articolo 30 del codice.

L'articolo 46 Si prevedono modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. In particolare:

a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;

b) la lettera b), modificando il comma 2, individua con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia;

c) la lettera c) chiarisce, al comma 3, che l'esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali;

d) la lettera d) chiarisce, al comma 4, oltre ad apportare una mera modifica di carattere formale, che l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa;

e) alla lettera e), si apportano modifiche al comma 5 dove vengono inserite le lettere f-bis.) e f-ter.) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure precedenti come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC; precisando, altresì, che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i);

f) alla lettera f) si integra il comma 10, prevedendo, inoltre, che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

L'articolo 47 modifica l'articolo 81, comma 1, del codice in materia di documentazione di gara. L'articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Con la modifica si propone di estendere l'utilizzo della citata Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.

L'articolo 48 modifica l'articolo 82, comma 1, del Codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. Tale articolo prevede che le amministrazioni possono esigere dagli operatori economici un rapporto o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, che attesti la conformità ai requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare si apportano modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. Nel caso in cui la predetta normativa non sia presente, sono utilizzati i rapporti e i certificati rilasciati dagli organismi, secondo quanto previsto dalla legislazione degli Stati membri.

L'articolo 49 apporta modifiche all'articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare:

a) la lettera a), modifica il comma 5, che prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritario, come peraltro

avveniva nella disciplina previgente. Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.

c) la lettera c) riscrive il comma 9 proponendo un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato;

d) alla lettera d) si apportano alcune modifiche al comma 10 riguardante l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disposizione vigente, che come formulata presente alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte di modifiche tengono conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating. Le modifiche sono volte, in particolare a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del sistema di rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell'impresa esecutrice. Viene inoltre prorogato il termine per l'adozione delle linee guida sul rating previste nella norma, prevedendo la predetta adozione entro tre mesi dall'adozione della disposizione contenuta nel medesimo comma 10. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un'indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.

L'articolo 50 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice. In particolare:

a) alla lettera a) viene modificato il comma 4, alle lettere a), b), e c), prevedendo che gli organismi autorizzati attestano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione. Inoltre, si prevede che - ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati - il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di

sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con riguardo alla modifica alla lettera a) si è provveduto a precisare che l'assenza dei motivi di esclusione costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) alla lettera b), si propone l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 4, volto a prevedere che anche le SOA - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione – ne diano segnalazione all'ANAC che, in caso accerti il dolo o la colpa grave, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un periodo massimo di due anni.

c) alla lettera c) si modifica il comma 7, lettera a),correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre ai migliori cinque anni dei dieci antecedenti il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;

d) alla lettera d) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: "organismi di certificazione" con le seguenti: "organismi di attestazione", in quanto l'attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall'Ente unico nazionale;

e) alla lettera e) si prevede l'inserimento di un nuovo comma 12-bis che prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale possano continuare a svolgere tali funzioni.

L'articolo 51 modifica l'articolo 85 del codice n materia di Documento di gara unico europeo. In particolare:

a) alla lettera a) si apporta una modifica formale al comma 4;

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 5 eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "*Mezzi di prova*" e, se del caso, all'articolo 87 "*Certificazione delle qualità*", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

L'articolo 52 all'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". In particolare:

a) alla lettera a) si modifica la lettera b) del comma 2 al fine di operare un coordinamento con l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 che continua a prevedere che tutte le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche per verificare la dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dal concorrente circa il possesso della regolarità contributiva;

b) alla lettera b) si inserisce il comma 5-bis, al fine di limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, e nel quale deve essere indicato anche il subappaltatore, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 213, comma 13.

L'articolo 53 modifica l'articolo 89 del codice, in materia di avvalimento. In particolare:

a) la lettera a) provvede ad eliminare al comma 1 il riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 che contraddice con il richiamo dell'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 secondo cui è possibile l'avvalimento anche al fine di conseguire l'attestato di qualificazione, secondo le modalità che saranno fissate dalle linee guida ANAC;

b) la lettera b) modifica il comma 9 prevedendo la penalità della risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui la stazione appaltante non trasmetta all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità;

c) alla lettera c) sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l'attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che rientrino nell'oggetto dell'appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all'applicazione del divieto nell'eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell'appalto stesso. Si propone, inoltre, di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l'esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA in luogo di quelli per l'esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.

L'articolo 54 modifica l'articolo 90 del codice, in materia di elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, apportando una modifica di carattere formale al comma 7.

L'articolo 55 apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare:

a) alla lettera a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell'articolo;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 2 volte a disciplinare in maniera più dettagliata la cauzione, prevedendo che essa, fermo restando il limite all'utilizzo del contante previsto dalla legge, può essere costituita, a scelta dell'offerente, oltre che in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, anche con bonifico o in assegni;

c) la lettera c) provvede ad effettuare una correzione formale al comma 3;

d) la lettera d) modifica il comma 6 prevedendo che, al fine della copertura da parte della garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, sia sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; inoltre, in accoglimento di una proposta di ANAS in sede di consultazioni, ed in coerenza con una osservazione formulata dal Consiglio di Stato, tale copertura viene estesa anche nel caso di informazione antimafia interdittiva;

e) la lettera e) modifica il comma 7. Si prevede di estendere la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia anche alle microimprese, piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre, al pari della lettera a), si provvede ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l'attuazione, nonché a specificare che la riduzione della garanzia, prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, è cumulabile con la riduzione già stabilita nel medesimo comma nei periodi primo, secondo e terzo. Si inserisce, infine la precisazione che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Si provvede, inoltre, a sostituire le parole "rating di legalità" con "rating di impresa";

f) alla lettera f) si apportano modifiche al comma 8 (che prevede che l'offerta sia corredata anche dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario) volte a chiarire che le disposizioni contenute nel comma non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

g) la lettera g), infine, prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all'articolo 103 comma 9.

L'articolo 56 modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di selezione, inserendo il nuovo comma 2-bis con la finalità di stabilire che, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, garantendo, comunque, che predetta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente. Tale disposizione risulta conforme alla direttiva.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alle lettere a) e b) del comma 3, relativo ai contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Più precisamente, alla lettera a), con

riferimento ai contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, sono fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Alla lettera b), la soglia dell'importo dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura viene modificata in pari o superiore a 40.000 euro;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 4. Alla lettera a) si propone una più chiara formulazione del testo al fine di chiarire il criterio del prezzo più basso, per lavori di importo fino a un milione di euro, è consentito solo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, e non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. Alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo pari o superiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. Da ultimo è inserita la lettera c-bis) volta a prevedere che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo quando ricorrano i presupposti dell'urgenza;

c) la lettera c) apporta modifiche di carattere formale alle lettere c) e d) del comma 6;

d) la lettera d) modifica il comma 8 al fine di precisare che la cosiddetta forcella o soglia di sbarramento, nell'ambito della ponderazione relativa ai criteri di valutazione dell'offerta, è secondo le direttive solo facoltativa e non obbligatoria;

e) la lettera e) apporta una modifica formale al comma 10, sostituendo la parola "costi" con quella più corretta di "oneri" aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che l'operatore deve indicare nell'offerta economica;

f) alla lettera f) si introducono i nuovi commi 10-bis e 10-ter. Il 10 bis prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. Il comma 10-ter è volto a stabilire che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;

g) la lettera g) apporta una modifica formale al comma 13, sostituendo il termine "legalità" con quello più corretto di "impresa", riferito al *rating;*

h) alla lettera h), si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l'oggetto dell'appalto.

L'articolo 58 apporta una modifica formale al comma 3 dell'articolo 96 del codice in materia di costi del ciclo di vita.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all'esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:

a) la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l'applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l'anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi; si chiarisce, anche, che sia il RUP o la commissione giudicatrice a procedere al sorteggio. Alla lettera b) del medesimo comma, si specifica che il metodo di calcolo ivi previsto consista nella media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore. Alla lettera d), si chiarisce che la media aritmetica dei ribassi è espressa in termini percentuali e non assoluti. Alla lettera e), si stabilisce che, in caso di mancanza della commissione di gara, a procedere al sorteggio del coefficiente sia il RUP

b) la lettera b) introduce, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;

c) la lettera c) introduce i commi 3-bis e 3-ter. Il comma 3-bis dispone che il calcolo previsto al comma 2 debba essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e a dieci nel caso previsto al comma 8. Il comma 3-ter stabilisce che, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

d) la lettera d) modifica il comma 5, al fine di indicare correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla

sicurezza, anziché al comma 9, come previsto attualmente. Si sostituisce, inoltre, alla lettera d), il riferimento "ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle" con il costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016;

e) la lettera e), modifica il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per l'esclusione automatica dalla gara, inserendo l'esclusione automatica per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture. Viene, inoltre, precisato che per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

L'articolo 60 propone una modifica al comma 1, dell'articolo 98 del codice, in materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Tale modifica è volta a prevedere che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro e non dall'aggiudicazione dell'appalto, come attualmente previsto.

L'articolo 61 propone una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, "appare troppo stringente".

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del codice, rubricato "Soggetti delle stazioni appaltanti". In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alla lettera d) del comma 3, al fine di chiarire che, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare tali funzioni;

b) la lettera b) inserisce un nuovo comma dopo il 6, al fine di prevedere che, per i servizi e le forniture di particolare importanza, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata "Collaudo e verifica di conformità". In particolare:

a) alla lettera a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole "del direttore dell'esecuzione" con quelle più corrette di: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;

b) alla lettera b) si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;

c) alla lettera c) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;

d) la lettera d) modifica il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell'articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;

e) la lettera e) riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi

per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;

f) alla lettera f) si propone l'inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l'esclusione dall'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;

g) alla lettera g), si modifica il comma 8, inserendo la previsione che, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del codice in materia di disciplina delle garanzie definitive. In particolare:

a) alla lettera a) si provvede a correggere un refuso, chiarendo che la maggiore spesa sostenuta dalle stazioni appaltanti è relativa al completamento non solo dei lavori ma anche dei servizi e delle forniture;

b) alla lettera b), si modifica il comma 8, al fine di prevedere che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza che il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente, non appena questi lo richieda;

c) alla lettera c), si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni.

d) la lettera d) apporta delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.

L'articolo 65 apporta modifiche all'articolo 104 del codice in materia di disciplina delle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. In particolare, la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti, in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.

L'articolo 66 modifica l'articolo 105 del codice in materia di sub-appalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:

a) al comma 1, si sopprime la locuzione "di norma" al fine di evitare dubbi interpretativi . I subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;

b) alla lettera b) si modifica il comma 2, stabilendo che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori della categoria prevalente; mentre, per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto;

c) la lettera c) modifica il comma 4, inserendo alla lettera a) la precisazione che tutte le prestazioni, nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 6, volte a spostare l'indicazione della terna dei sub appaltatori in sede di offerta ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto, da parte delle stazioni appaltanti che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede, inoltre, che l'indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e che tale richiesta sia specificata nel medesimo bando. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi, anche sotto le soglie comunitarie, in cui l'indicazione della terna è obbligatoria alla stipula del contratto;

e) la lettera e) inserisce un nuovo comma dopo il comma 7, con la finalità di prevedere che l'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia

presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara. Tale facoltà deve, comunque, essere precisata negli atti di gara;

f) la lettera f) apporta modifiche di carattere formale al comma 11;

g) la lettera g) modifica il comma 22, precisando che i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti all'appaltatore, per la partecipazione e la qualificazione, contengono l'indicazione del valore e della categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. Inoltre, si dispone che le linee guida ANAC, di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.

L'articolo 67 apporta modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, lettera d), punto 2, sopprimendo il riferimento al contraito, quale causa di successione all'aggiudicatario iniziale;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, al fine di prevedere che i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie, nonché al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Si precisa, comunque, che la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei suddetti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;

c) la lettera c) modifica il comma 14, introducendo un termine entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.

L'articolo 68 modifica l'articolo 108 del codice in materia di risoluzione del contratto, inserendo il comma 1-bis nel quale si ripropone la disposizione contenuta all'articolo 176, comma 2, del codice che prevede una deroga espressa ai termini previsti dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del

1990. Ciò al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli appalti con quelle riguardanti le concessioni, in materia di termini di risoluzione.

L'articolo 69 modifica l'articolo 109, comma 4, del codice, in materia di recesso dal contratto, apportando modifiche di natura formale.

L'articolo 70 modifica il comma 110, del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di estendere le disposizioni ivi contenute e relative alla stipula di nuovi contratti in caso di fallimento anche ai servizi o forniture;

b) le lettere b) e c) modificano i commi 3 e 4 eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;

c) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 volte a prevedere che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

L'articolo 71 modifica l'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, prevedendo, che - in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con cui sono approvate le linee guida ANAC sul direttore dei lavori - sia sentita anche la Conferenza unificata. Con il predetto decreto, sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Inoltre, recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, viene inserita, sempre al comma 1, la previsione che l'inearico di direttore dei lavori è affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno;

b) la lettera b) inserisce il comma 1-*bis* che dispone che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di verifica di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

c) la lettera c) modifica il comma 2, prevedendo che il direttore dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell'appalto.

L'articolo 72 modifica l'articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che le risorse da destinare al fondo ivi previsto essere modulato sulla base dell'importo non dei soli lavori, ma anche dei servizi e delle forniture, e prevedendo che il predetto fondo non debba essere previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; inoltre per servizi e forniture l'incentivo è previsto solamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) alla lettera c) si apporta una modifica di carattere formale al comma 3.

L'articolo 73 introduce, al codice il nuovo articolo 113-*bis* rubricato "Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti". Tale articolo stabilisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.

L'articolo 74 modifica l'articolo 114 del codice in materia di norme applicabili e ambito soggettivo nei settori speciali. In particolare:

a) alla lettera a) si provvede ad allineare la definizione di diritti speciali o esclusivi a quella recata all'articolo 3. Lettera lll) e mmm), in particolare quanto alla necessità che le disposizioni siano "pubblicate" e "compatibili" con i Trattati;

b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 6.

L'articolo 75 apporta modifiche all'articolo 125, comma 1, lettera b), del codice riguardante l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, al fine di un corretto recepimento dell'articolo 50 della direttiva 2014/25, in quanto da un confronto con il predetto articolo si evince che gli acquisti di opportunità sono un'ipotesi a sé stante e non la categoria generale cui ricondurre gli acquisti a condizioni vantaggiose e l'appalto che segue un concorso di progettazione.

L'articolo 76 modifica l'articolo 133, comma 8, del codice in materia di principi generali per la selezione dei partecipanti, inserendo un nuovo periodo che prevede che la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti possa essere esercitata, se specificamente prevista nel bando di gara e a discrezione della commissione giudicatrice o del seggio di gara, anche in relazione al numero dei partecipanti.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

L'articolo 78 apporta una correzione ad un refuso presente nell'articolo 137 del codice riguardante le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". In particolare:

a) la lettera a) modifica il contenuto della rubrica al fine di renderlo coerente con il contenuto dell'articolo;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 1 disponendo un coordinamento, per quanto attiene alla disciplina concernente l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, con le disposizioni contenute all'articolo 142 come modificato dal presente decreto;

L'articolo 80 modifica l'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali. Conseguentemente si dispone anche la modifica della rubrica del Capo II.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per risolvere alcune criticità dell'attuale disciplina con particolare riferimento all'applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare:

a) alla lettera a) si elimina il riferimento all'articolo 140, prevedendo un rinvio più generico al Capo, in quanto si ritiene ultroneo il rinvio a tale articolo che già contiene una disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori speciali; si prevede una disciplina specifica per una particolare categoria dei servizi di cui all'allegato IX nei settori ordinari. L'articolo 142, comma 3, detta invece la disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori ordinari; facendo rinvio all'articolo 140 si crea un vuoto per i settori ordinari.

b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 4;

c) alla lettera c) si aggiungono, al comma 5, i commi da 5-bis a 5 nonies. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L'articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.

L'articolo 82 modifica il comma 1, dell'articolo 143 del codice che riguarda gli appalti riservati per determinati servizi. Si sostituisce l'erroneo rinvio all'allegato XIV con quello corretto all'allegato IX.

L'articolo 83 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori

sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all'obbligo di appaltare sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, richiede livelli progettuali più flessibili.

L'articolo 84 integra il comma 6 dell'articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l'utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

L'articolo 85 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 introducendo, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore;

b) la lettera b) riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. Si specifica che, in tali casi ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall'articolo 46 e non dall'articolo 24 del codice.

L'articolo 86 apporta modifiche all'articolo 153, comma 3, del codice con riguardo ai bandi e agli avvisi al fine di prevedere, correttamente, che i bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo quanto previsto non solo dagli articoli 71 e 72 ma anche dall'articolo 73 che disciplina la pubblicazione a livello nazionale.

L'articolo 87 apporta modifiche all'articolo 154 del codice, in materia di organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti. In particolare:

a) alla lettera a) si corregge un refuso al comma 3, rinviando correttamente al comma 2 dell'articolo 24;
b) alla lettera b) si chiarisce al comma 4 che il secondo grado del concorso di progettazione , avente ad oggetto deve avere ad oggetto l'acquisizione, e non la presentazione, del progetto di fattibilità.

L'articolo 88 apporta delle modifiche all'articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità".

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), punto 1), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e concernenti gli incarichi di progettazione. Alla lettera b), inoltre, si provvede a modificare il comma 2 prevedendo che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. Tale modifica è volta ad estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro, per i quali il codice prevede ora solo la procedura aperta o ristretta, tutte le procedure utilizzabili.

L'articolo 90 apporta modifiche all'articolo 159 del codice in materia di difesa e sicurezza. In particolare:

a) alla lettera a) si provvede ad apportare una correzione di carattere formale inserendo il riferimento corretto al comma 6, anziché 4, in relazione al rinvio concernente gli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione;
b) alla lettera b) si modifica il comma 3 al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori

L'articolo 91 modifiche l'articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 6, finalizzate ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza a tutti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non limitandoli a quelli adesso previsti dalla lettera c) (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo), eliminando, di conseguenza, il riferimento all'evento calamitoso ai fini della verifica della persistenza di somma urgenza;

c) la lettera c) modifica il comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura;

d) la lettera d) aggiunge il comma 9-bis, che prevede che, nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. In tala caso, si stabilisce che i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Si prevede, infine, che qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'articolo 92 aggiunge un comma 2-bis. all'articolo 164 del codice che disciplina l'oggetto e ambito di applicazione delle concessioni. Tale comma disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici prevedendo che ad esse continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164, in quanto compatibili con la Parte III del codice, nonché di cui

all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si specifica, infine, che in queste ipotesi, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene, comunque, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.

L'articolo 93 modifica l'articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 2, elevando dal 30 per cento al 49 per cento la quota riferita al contributo pubblico;

b) la lettera b), modifica il comma 3, proponendo una modifica di carattere formale e introducendo la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Il bando di gara, inoltre, può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Le modifiche dei commi 2 e 3, volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento, sono in linea anche con quelle previste all'articolo 180;

c) la lettera c) apporta modifiche al comma 5 finalizzate ad estendere alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento i casi previsti nel bando di gara per i quali l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la risoluzione del rapporto sorto con il contratto di concessione.

L'articolo 94 modifica l'articolo 169, comma 4, del codice in materia di oggetto e ambito di applicazione delle concessioni, sostituendo il rinvio all'allegato XVIII con quello corretto dell'allegato II, in linea con l'articolo 22 della direttiva 2014/23.

L'articolo 95 modifica l'articolo 174, comma 2, del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 105 in materia di subappalto, al fine di prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta.

L'articolo 96 apporta una modifica di carattere formale al comma 4, lettera c), dell'articolo 176 del codice rubricato "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro".

L'articolo 97 modifica l'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari. In particolare:

a) la lettera a), in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato, chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;

b) la lettera b) modifica il comma 3, al fine di delineare una arco temporale definito per i controlli, prevedendo che la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, effettuata annualmente, deve tenere conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all'individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione. In particolare:

a) le lettere a), c) e d) modificano i commi 1, 3 e 4 al fine di prevedere che, per le concessioni autostradali scadute, si proceda alla predisposizione di un bando di gara per l'affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del codice, che riguarda esplicitamente i contratti di concessione, e non tutte le disposizioni del codice, come previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di evitare che siano impropriamente utilizzati istituti di affidamento contemplati nella parte IV per prorogare la concessione a favore del concessionario uscente. La modifica inserita dopo il primo periodo, del comma 1, si rende necessaria al fine di introdurre un termine, non previsto dalla disposizione vigente, per l'affidamento in house. Si è ritenuto, al riguardo, congruo il termine di 24 mesi, comunque inferiore rispetto ai tempi medi necessari allo svolgimento di una gara. Peraltro tale termine è congruo anche in considerazione dell'eventuale necessità di costituire una società o di regolazione di preesistenti rapporti societari, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute di recente in materia di società pubbliche ad opera della riforma "Madia";

b) la lettera b) provvede a inserire comma 2-bis, il quale stabilisce che, per le concessioni autostradali scadute, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto a quella di costruzione di opere, o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Ciò, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23 ed al fine di velocizzare e snellire le procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute e di conseguire significativi risparmi dei costi da sostenere per le attività di progettazione, tenuto conto che si tratta di concessioni prevalentemente di gestione;

c) la lettera e) aggiunge il comma 8-bis, che prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso allo strumento della finanza di progetto.

L'articolo 99 modifica l'articolo 180 del codice, in materia di Partenariato pubblico privato. In particolare:

a) alla lettera a) si apporta una modifica al comma 4 al fine di specificare che, qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore, le variazioni del canone devono essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico;

b) alla lettera b) all'ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all'articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.

L'articolo 100 modifica l'articolo 181, comma 4, del codice rubricato "Procedure di affidamento" al fine di prevedere che le linee guida dell'ANAC devono essere adottate sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e non il Ministro dell'economia e delle finanze ciò in quanto si ritiene che sulle linee guida in questione sia opportuna l'approvazione di un organo tecnico e non politico.

L'articolo 101 modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto. In particolare:

a) la lettera a), modifica il comma 4, al fine di precisare che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b) la lettera b) corregge un refuso al comma 15, riguardante l'articolo relativo alla cauzione;

c) la lettera c) prevede di sostituire al comma 16 il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato. Tale specificazione contribuisce a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. Inoltre tale comma si armonizza con l'articolo 3, comma 1, lettera r), che qualifica come promotore ogni operatore economico che partecipa a un contratto di PPP, lasciando presagire che in ogni caso i procedimenti ad iniziativa privata possono applicarsi a tutte le tipologie di contratti di partenariato pubblico privato.

L'articolo 102 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 3 prevedendo, al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito della predisposizione del bando di gara, che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede anche, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 183 del codice, chiarendo che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 5, al fine di specificare che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante.

L'articolo 103 modifica l'articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In particolare:

a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1 al fine di stabilire che il bando di gara possa prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice oltre che all'affidatario anche a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80;

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell'appalto e di fatto garantisce la restituzione dell'immobile in caso di inadempienza contrattuale, e addirittura è

progressivamente svincolata, non appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall'articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" con "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria".

L'articolo 104 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in *house*". In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel Codice le modalità con cui opera l'ANAC; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 105 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale. In particolare:

a) la lettera a) è volta a sopprimere al comma 3, lettera b), le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1"; ciò al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni. La formulazione attuale facendo riferimento alle modalità di nomina dei RUP limita l'iscrizione ai soli interni.

b) la lettera b) sopprime la lettera b) del comma 17 per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale;

c) la lettera c) sostituisce il comma 18 prevedendo che il contraente generale presti la garanzia di cui all'articolo 104. Anche in questo caso la modifica è volta ad allineare il comma 18 con quanto stabilito dall'articolo 104 del codice. La disciplina della garanzia è infatti contenuta all'articolo 104.

L'articolo 106 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. In particolare:

a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1, la prima di carattere formale e la seconda consistente nell'aggiunta di un periodo, volto a prevedere una soglia sotto la quale le stazioni appaltanti non possano fare ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo pari o inferiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per interventi di non elevato valore possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega;

b) alla lettera b) si apporta una modifica al comma 4 finalizzata a rinumerare le lettere in esso contenute, si tratta quindi di intervento di carattere formale.

L'articolo 107 apportate modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate ad inserire nel decreto ivi previsto anche la disciplina non solo delle modalità ma anche dei criteri e dei requisiti, quindi, assumendo il decreto natura regolamentare si prevede l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.

L'articolo 108 modifica l'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare:

a) la lettera a modifica, il comma 3, al fine di precisare il periodo di validità della qualificazione del contraente generale, risolvendo così un'incertezza circa tale validità e chiarendo che essa ha durata triennale;

b) la lettera b), modifica il comma 4, correggendo il rinvio all'articolo 197 con quello corretto dell'articolo 83, comma 2, e introducendo la disciplina per il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella da parte delle SOA. L'ANAC nelle predette linee guida dovrà fornire anche i criteri di valutazione degli attestati durante il periodo di coesistenza.

L'articolo 109 modifica l'articolo 200 del codice, in materia di disposizioni generali su infrastrutture e insediamenti prioritari. In particolare, si modifica il comma 3 al fine di precisare che sono considerate obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi oggetto di ricognizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 110 apporta modifiche all'articolo 201 del codice, in materia di Strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare:

a) la lettera a) apporta una modifica al comma 3, al fine di precisare che il Documento Pluriennale di Pianificazione contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica;

b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 5. Al primo periodo si prevede che le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e non solo quelli relativi al settore dei trasporti e della logistica, ciò al fine di prevedere l'inserimento nel DPP di infrastrutture meritevoli di finanziamento, proposte dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Città Metropolitane anche se non riguardanti specificatamente solo il settore dei trasporti e della logistica. Nel secondo periodo si apportano delle modifiche per meglio chiarire che il Ministero per procedere all'inserimento dell'intervento nel DPP, qualora lo ritenga prioritario, deve verificare la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL;

c) con la lettera c) si modifica il comma 7 con riferimento alla disposizione concernente il primo DPP prevedendo che esso non debba contenere, come previsto nel vigente codice, le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati, bensì, debba contenere l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari e che deve essere elaborato in deroga alle modalità previste nel comma 5. Si prevede che esso debba anche contenere le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente;

d) alla lettera d) si provvede a sopprimere il comma 8 che prevede che resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL;

e) alla lettera e) si apportano modifiche al comma 10 volte soprattutto a meglio chiarire il contenuto delle disposizioni ivi richiamate. Al secondo periodo si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel valutare il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP debba tenere conto anche dell'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

L'articolo 111 apportate modifiche all'articolo 205 del codice, recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 al fine di correggere un refuso del testo normativo;

b) la lettera b) introduce il comma 6-bis che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

L'articolo 112 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L'abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° aprile 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

L'articolo 113 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli alternativi all'azione giurisdizionale.

L'articolo 114 modifica l'articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC.

In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di prevedere che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso "previo contraddittorio". Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di procedimentalizzare l'istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa;

b) la lettera b) modifica il comma 2, sostituendo il richiamo all'articolo 36 con quello corretto dell'articolo 38.

L'articolo 115 apporta una modifica formale al comma 1, lettera c), dell'articolo 212 del codice, in materia di indirizzo e coordinamento relativi alla governance.

L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare:

a) la lettera a) inserisce, al comma 3, la lettera h)-bis, prevedendo che l'ANAC, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della

pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. In particolare si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si prevede inoltre che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti;

c) la lettera c) riscrive l'ultimo periodo del comma 10, prevedendo che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Si stabilisce, infine, che l'Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell'inserimento nel casellario;

d) la lettera d) inserisce il nuovo comma 13-bis che, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 86, prevede che le sanzioni amministrative, irrogabili dall'ANAC, sono applicabili anche nei confronti del RUP;

e) la lettera e) introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta. Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 117 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima delle procedura di valutazione di impatto ambientale, della conferenza di servizi, e delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare:

a) la lettera a) aggiunge il comma 1-bis allo scopo di precisare che agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, per i quali era già stata avviata la procedura di VIA alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applica la disciplina previgente, fermo restando che per le procedure di gara si applica la disciplina generale prevista dal codice vigente. Sulla questione si è pronunciata positivamente l'ANAC con la delibera 924 del 7 settembre 2016;

b) la lettera b) modifica il comma 4, sopprimendo i riferimenti alle disposizioni sui lavori riguardanti i beni culturali, oggetto di altro decreto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non del decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti. Si prevede, inoltre, che fino alla data di adozione delle linee guida previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

La modifica è dettata dalla particolare natura di tali lavori di manutenzione che non riguardando aspetti strutturali non necessitano di una progettazione di tale dettaglio;

c) la lettera c) inserisce il nuovo comma 4-bis, con la finalità di chiarire che il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, relativo al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, non si applica alle opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice e la cui gara di appalto sia esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 12 finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC, fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni sui requisiti dei commissari. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e per il sorteggio di un nuovo esperto;

e) la lettera e) apporta modifiche al comma 19, sostituendo i riferimenti normativi ivi contenuti;

f) la lettera f) stante il mancato coordinamento tra la disciplina transitoria e le norme abrogate inserisce i commi 27-bis, 27-ter, 27-quater e 27-quinquies . Il comma 27-bis prevede che, fino all'entrata in vigore delle Linee guida sulle classifiche di qualificazione del contraente generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 186 al 193 del codice previgente provvedendo, altresì, a prorogare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 189 del medesimo codice in materia di requisiti di ordine speciale. Il comma 27-ter dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del codice previgente. Il comma 27-quater prevede che - per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati - le disposizioni del codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. Infine, il comma 27-quinquies dispone che quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, ultimo periodo, relativamente al documento unico di regolarità contributiva, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione.

L'articolo 119 apporta modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. In particolare:

a) la lettera a) abroga la legge 11 novembre 1986, n. 770, in quanto per il sopra soglia la citata legge n. 770 recante: "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" appare superata dall'articolo 65 del codice (partenariato per l'innovazione) e dal richiamo all'articolo 63, comma 3, lettera a) del codice su appalti di forniture aventi ad oggetto prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, e dall'articolo 158, sempre del codice, che dispone su appalti di servizi di ricerca e sviluppo, nonché su appalti pre-commerciali;

b) la lettera b) abroga l'articolo 14-*viciester* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione contenuta in tale articolo è disciplinata attualmente all'articolo 144 del codice su servizi di ristorazione e buoni pasto;

c) la lettera c) abroga l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi contenuta è attualmente presente nell'articolo 190 del codice sul baratto amministrativo;

d) la lettera d) abroga l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto la disposizione ivi contenuta non è conforme al disposto dell'articolo 21, comma 1, del codice; tale disposizione, inoltre, provoca confusione e ambivalenze negli obblighi di programmazione per beni e servizi in quanto l'obbligo di approvazione entro ottobre non trova riscontro con alcuna scadenza della programmazione per gli enti locali.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.